

# Consorzio "Valle Crati"

Art. 31 Dlgs .18. 8.2000 nr.267

Cda Cutura ss 107 87030 Rende

**CIG: 08868381DE**

***Procedura Aperta in ambito U.E per l'affidamento dei servizi integrati di igiene urbana nel Comune di Cosenza.***

COMUNICAZIONE

**Applicazione disposizioni decreto legislativo 3 dicembre 2010 nr. 205**

Con riferimento alle **Categorie** richieste al **punto 5.14** del Disciplinare e bando di gara si evidenzia quanto segue.

Con circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare – Albo nazionale gestori Ambientali – nr. 240 del 9.02.2011 relativamente alla iscrizione alle **Categorie 2 e 3** ha fatto rilevare che :

*“L’art. 212 del D.Lgs 152/06, come modificato dall’art. 25 del D.Lgs 205/10, non prevede più la specifica procedura d’iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati alle operazioni di recupero svolte ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/06. Come è noto ,tale procedura è stata inquadrata nelle categorie 2 e 3 dal D.M. 406/98.*

*Inoltre il comma 15 dello stesso articolo 212 prevede che , fino all’emanazione del nuovo regolamento dell’Albo, continuano ad applicarsi , per quanto compatibili le disposizioni del DM 406/98.*

*Considerato che le disposizioni relative all’istituzione delle categorie 2 e 3 e alla relativa procedura d’iscrizione di cui agli articoli 8,9 e 13 , del D.M.406/98 , **non sono compatibili** con le nuove previsioni legislative , il Comitato nazionale ha ritenuto che , fatte salve le iscrizioni in essere e le eventuali successive variazioni , non sia più possibile presentare domanda d’iscrizione o di rinnovo dell’iscrizione per tali categorie .*

*Pertanto in sede di domanda o di rinnovo dell’iscrizione , le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella **categoria 4 o 5** per i rifiuti speciali individuati, rispettivamente, dal D.M. 5.02.1998 e dal D.M. 12.06.2002 nr.161. “*

La presente Stazione appaltante alla luce di quanto sopra,

a) considerato che la iscrizione alle Categorie 2 e 3 non è più prevista dall’art.212 del D.Lgs 152/2006 come modificato dall’art. 25 del D.Lgs 205/2010;

b)considerato l’art.243 bis del D.Lgs 163/2006;

**Precisa** , a parziale modifica di quanto previsto al punto 5.14 del Disciplinare di Gara e fermo restante ogni altro punto, che la mancata dimostrazione della iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nelle **categorie 2 e 3 classe C** o superiore **non è motivo di esclusione dalla gara** ove venga dimostrata dal concorrente la iscrizione alle seguenti categorie :

- 1 classe C o superiore ;
- 4 classe C o superiore
- 5 classe C o superiore
- 9 classe C o superiore

Fto Il Responsabile del Procedimento Dr. Oreste Bernardini